



COMUNE DI LIMANA

PROVINCIA DI BELLUNO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 12/07/2012

ad oggetto: Approvazione del "Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici" ai sensi dell'art. 8 comma 6, della 22 febbraio 2001, n. 36.

L'anno **duemiladodici**, addì **dodici** del mese di **luglio**, alle ore **16:00** nella Sede Municipale di Limana, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

		Presenti	Assenti
1.	Favero Mario	Sindaco	X
2.	Morales Giorgio	Consigliere	X
3.	Da Riz Sandra	Consigliere	X
4.	Puppato Giovanni	Consigliere	X
5.	Troian Matteo	Consigliere	X
6.	Fant Giampietro	Consigliere	X
7.	Sponga Dino	Consigliere	X
8.	Piol Roberto	Consigliere	X
9.	Broi Wally	Consigliere	X
10.	Magagnin Fabrizio	Consigliere	X
11.	Dal Farra Renata	Consigliere	X
12.	De Zanet Milena	Consigliere	X
13.	Fontana Edi	Consigliere	X
14.	Prade Fabio	Consigliere	X
15.	Cibien Giorgio	Consigliere	X
16.	Scot Valentina	Consigliere	X
17.	Gioli Moreno	Consigliere	X

Presenti n. 15

Presiede Favero Mario - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

L' Assessore Morales espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.

Terminata l'esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione.

Intervengono:

ASSESSORE MORALES

Con questa delibera il Consiglio dovrebbe approvare un Regolamento di minimizzazione delle fonti elettromagnetiche sul quale mi trattengo qualche minuto perché è un Regolamento di particolare importanza e, a mio modo di vedere, fa onore al Consiglio Comunale di Limana approvare questo Regolamento perché sono pochi i Comuni che ne sono dotati. In Provincia di Belluno penso che il Comune di Limana sia il primo perché anche il Comune di Ponte nelle Alpi, che ha una certa sensibilità ambientale, non ha approvato un Regolamento di questo tipo ma ha più che altro approvato uno studio diretto a verificare l'impatto elettromagnetico, quindi il Comune di Limana presumo sia il primo in Provincia di Belluno ad approvare questo tipo di Regolamento. Penso ad alcuni sia noto il fatto contingente che ha indotto i Consiglieri Comunali ad occuparsi di questo problema, è stato un fatto avvenuto nel 2007, se non vado errato come datazione cronologica, quando la Telecom voleva collocare una antenna in Via Vivaldi, che è una zona particolarmente abitata del Comune di Limana. Il Consiglio Comunale unanimemente si oppose a questa soluzione e da allora vi sono Consiglieri Comunali (anche io) che si sono posti il problema di disciplinare in maniera organica il collocamento delle antenne per la telefonia mobile perché com'è noto, anche se dal punto di vista scientifico non ci sono dati certi, dal punto di vista statistico nel sito in cui ci sono abitazioni o edifici in particolare prossimità a questa antenne ci sono anche determinate malattie più numerose che in altri siti.

Quindi c'è in qualche modo la necessità di tutelare la salute con lo sviluppo tecnologico, sviluppo tecnologico che impone inevitabilmente la necessità di collocare da qualche parte queste antenne, perché tutti hanno il telefonino e ovviamente se non lo avessimo ci lamenteremmo di non averlo e ci lamentiamo anche quando non riusciamo a prendere il segnale, perché in certi siti non è diffuso il segnale e il servizio. Nello stesso tempo però è anche opportuno, nei limiti del possibile, che queste antenne vengano collocate in siti che siano meno lesivi per il diritto alla salute, questa è la ragione di fondo per cui noi come gruppo di maggioranza avevamo esplicitato nel programma elettorale questo ragionamento. Questo Regolamento ha avuto una genesi un po' particolare, perché è stato affrontato da una Commissione che è sorta dopo, la Commissione per il Regolamento di minimizzazione delle fonti elettromagnetiche, ha avuto delle luci e delle ombre perché ovviamente (essendoci una Commissione costituita ad hoc) c'è stata particolare circolazione di idee e quindi tutti hanno dato un contributo per l'approvazione di questo Regolamento, ma ovviamente c'è stata una certa lentezza nell'approvazione, perché la Commissione è composta da N. 7 persone e chiaramente ognuno dà il proprio contributo ma poi l'iter non è stato particolarmente rapido. Ringrazio comunque tutti i membri della Commissione e quindi Adriano De Pellegrin, Fabio Prade, Bruno Lavina, Edi De March, Marco Triches e Maurizio Cecchi, per il contributo che hanno dato e anche Oscar Colle e Barbara Curtol dell'Ufficio Tecnico. Io mi voglio soffermare, ovviamente non intendo assolutamente leggere tutto il Regolamento però, se mi consentite, due o tre punti più salenti mi sembra giusto leggerli o comunque con voi affrontarli proprio per semplificare un po' la filosofia del Regolamento. Allora volevo dire questo: l'Art. 1 del Regolamento affronta proprio la necessità di contemperare queste due esigenze a cui ho fatto accenno, la salute e lo sviluppo tecnologico, l'Art. 2 richiama le fonti normative e, come vedete, c'è anche la Legge Regionale Urbanistica del Veneto che in due distinti articoli richiama l'opportunità di una strumentazione regolamentare del tipo che stiamo approvando, poi c'è l'articolo 5 che è molto importante qui richiamo l'attenzione dei Consiglieri Comunali, è uno degli articoli chiave (anche se non l'unico) perché indica i siti in cui il Comune intende prioritariamente indirizzare queste antenne e proprio indica questi quattro siti: Sampoi, Caldui, Col Balcon e Monte Sambuga. Col Balcon è una idea che ha avuto il Consigliere Prade e quindi lo ringrazio, Monte Sambuga l'hanno avuto De Pellegrin e Lavina e quindi se la ricezione è possibile da questi siti, vanno prima messe qui le antenne, questo è il principio da cui parte il Regolamento.

Non è detto che questi quattro siti siano sempre idonei per servire l'intero territorio comunale, potrebbero anche saturarsi e quindi il Regolamento prevede anche delle soluzioni alternative per i regolamenti di questo tipo, che non possono essere troppo secchi e chiusi nella disciplina. Fondamentali sono anche gli Articoli 3 e 10 che vanno letti congiuntamente, perché l'Art. 3 in particolare la lettera h) e la lettera l), sono molto importanti perché indicano una fascia di rispetto di metri 300 di distanza da alcuni posti particolarmente sensibili, come sono scuole e quant'altro nella fascia di rispetto nella quale in linea tendenziale, cioè come regola principale non si possono mettere antenne, per metterle proprio bisogna provare che deve necessariamente essere messa là perché non ci sono alternative etc.; questo Art. 3 va letto unitamente all'Art. 10 perché, come vedete, questo Art. 10 prevede appunto, leggo il comma 1 "E' vietata la previsione dell'installazione degli impianti fissi per la telefonia mobile su ricettori sensibili nelle aree di pertinenza nonché nelle zone in prossimità di ricettori sensibili di cui al comma 1 predisposto e le prescrizioni contenute nelle lettere h), i) e l) del precedente Art. 3 comma 1" ed ecco che c'è questo legame tra questi due articoli.

Ho un po' sintetizzato questo Regolamento, che è piuttosto vasto come disciplina. Mi sono avveduto (pure avendolo riletto più volte io e Prade, in particolare) di due errori che ci sono per cui avrei proposto due emendamenti che già anticipo, che sono sostanzialmente di carattere lessicale.

Presenta quindi gli emendamenti - allegato B) e allegato C).

Dato che abbiamo cambiato parecchie cose era possibile che sfuggisse qualche richiamo e può essere che ce ne sia anche qualcun altro, casomai si possono sempre fare in futuro delle modifiche.

Quindi io distinguerei la discussione tra l'approvazione del Regolamento e l'approvazione dei due emendamenti.

Durante l'intervento dell'Assessore Morales, esce e rientra poco dopo il Consigliere Scot e rientrano in aula l'Assessore Dal Farra e il Consigliere Fontana.

SINDACO

Grazie Assessore. Chi vuole la parola? Consigliere Prade, prego.

CONSIGLIERE PRADE

Grazie. Io dal punto di vista espositivo non ho nulla da aggiungere a quanto penso compiutamente abbia esposto l'Assessore, posso solo dire che abbiamo iniziato questo lavoro ormai tanto tempo fa e, come ricordava l'Assessore, ci sono stati vari passaggi che hanno interessato anche la Commissione Urbanistica e non solo la Commissione creata ad hoc. Nel complesso penso il lavoro sia stato proficuo e poi quanto questo incida nella realtà lo vedremo da qui in avanti, insomma. Da parte mia e del gruppo penso che al di là dell'apprezzamento per lo spirito di collaborazione con cui si è lavorato, per questo ringrazio in particolare l'Assessore Morales, vada sottolineato che comunque è un lavoro che si pone in continuità con quello che era stato iniziato precedentemente, nelle precedenti amministrazioni. A partire dalla variante al P.R.G. che aveva individuato l'area di Sampoio c'è sempre stata una sensibilità da parte del Consiglio Comunale e delle Amministrazioni Sommacal in quel caso e adesso della nuova Amministrazione a fare sì che da una parte venga garantito il servizio, che ormai è indispensabile quale quello della telefonia mobile e dall'altra si faccia il possibile per tutelare la salute dei cittadini. C'è stata quella vicenda che è stata appena ricordata prima e sulla quale io non torno dell'antenna della Telecom, anche lì pure non avendo formalmente istituito una Commissione si era creato una sorta di gruppo di lavoro misto e si era arrivati a individuare, su proposta tra l'altro di un membro non dell'allora maggioranza, la localizzazione di Caldui, che poi è stata ripresa in questo Regolamento. Le altre due è già stato detto, insomma, penso possano essere utili per garantire una copertura migliore anche in quelle zone e per l'escursionismo e per chi ci abita, perché il segnale spesso non è sufficiente, chiaramente poi l'investimento non lo fa il Comune ma lo faranno eventualmente gli operatori che decideranno di insediarsi lì. Per il resto per quanto riguarda i principi penso abbia già detto abbastanza l'Assessore, noi condividiamo.

Dal punto di vista più strettamente politico (poi eventualmente ne parlerà anche il capogruppo) credo questa sia stata una dimostrazione che quando si istituisce una Commissione che ha un obiettivo, in questo caso un obiettivo specifico (ma potrebbero essere anche altri) noi abbiamo chiesto più volte in questa tornata amministrativa e in generale ci sono state negare, il gruppo di minoranza ha dimostrato di essere in grado di coadiuvare il gruppo di maggioranza per ottenere risultati che sono per il bene di tutti e non per avere una bandierina da sventolare da parte di qualcuno. Quindi io ritornerei personalmente

(poi magari Edi Fontana parlerà anche di altro) alla richiesta che ho già fatto attraverso una interrogazione (sono stato stimolato su questo da diversi cittadini anche dopo l'interrogazione), o con una Commissione o con un altro sistema partecipativo che può essere scelto, quale un Consiglio Comunale aperto o qualsiasi altro strumento, ad affrontare insieme il problema degli elettrodotti, perché dal punto di vista della salute io almeno la vedo così (poi le opinioni ovviamente sono diverse e certezze scientifiche in questo settore non ci sono) è un problema più pressante che non quello della telefonia, che abbiamo affrontato e portato fino in fondo.

SINDACO

Grazie, Consigliere Prade. Altri? Consigliere Sponga, prego.

CONSIGLIERE SPONGA

Grazie Sindaco. Intervengo per osservare che sicuramente il Regolamento è fatto, a mio parere, molto bene sia come struttura che come scelte di indirizzo. L'unica cosa che purtroppo risulta carente o, meglio, non viene contemplata in questo Regolamento, sono le altre fonti elettromagnetiche quali gli elettrodotti, come appunto detto.

ASSESSORE MORALES

Per predisporre questo Regolamento che, come ho già detto prima, ha avuto una genesi piuttosto lunga e in parte un po' travagliata, ovviamente abbiamo fatto delle ricerche e ci siamo avvalsi anche di Regolamenti preesistenti da cui abbiamo anche un po' attinto, nel senso che abbiamo cercato di fare un minimo sulla base delle esperienze di altri Comuni d'Italia, del Veneto, in Provincia di Belluno non ne abbiamo trovati e nessuno di questi Regolamenti disciplinava anche gli elettrodotti. Allora, dato che noi abbiamo anche richiamato le fonti normative che abbiamo trovato e che ci sembrano quelle che principalmente disciplinano la materia che però è un po' complessa e - ripeto - sono anche pochi in Italia i Comuni che l'hanno disciplinata, abbiamo tratto in via deduttiva il convincimento che forse questo Regolamento poteva legittimamente trovare applicazione solo per la telefonia mobile e questa è stata la ragione per la quale non abbiamo anche disciplinato il problema degli elettrodotti, anche se sicuramente è vero che questo problema qua non è minore rispetto a quello che si affronta con questo Regolamento.

CONSIGLIERE PRADE

Ho capito, ma chiedo se è possibile ridefinire ulteriormente, se c'è la possibilità di estendere poi in un futuro, in una futura integrazione del Regolamento o in un Regolamento diverso qualcosa che disciplini anche questi elettrodotti, siccome il problema nei riferimenti alla salute è sicuramente più pressante per gli elettrodotti rispetto agli impianti di telefonia e quindi riterrei opportuno che se c'è un piccolo spiraglio per poter dare degli indirizzi possa essere usato. Grazie.

SINDACO

Grazie, Consigliere Sponga. Altri che vogliono la parola? Consigliera De Zanet, prego.

CONSIGLIERA DE ZANET

Faccio anche la dichiarazione di voto nel senso che non c'è tantissimo da dire. Sicuramente bisogna fare i complimenti alla Commissione che ha lavorato, perché il lavoro fatto è ottimo sicuramente, io non sono una esperta del campo ma per quello che posso valutare ritengo sia stato un ottimo lavoro.

L'unica puntualizzazione che ritengo importante per il futuro quando andranno fatti dei Regolamenti: nella Commissione non c'era nessun esponente del Gruppo Misto, che conterà anche poco ma comunque esiste. Quando ci sono i Regolamenti inviterei a che ci fosse anche un passaggio nella Conferenza dei Capigruppo prima di andare in Consiglio, nel senso che era opportuno secondo me presentarli al tavolo della Conferenza dei Capigruppo, che purtroppo non è mai fatta, presentarli lì in modo tale che avessimo un po' più di tempo per esaminarli. Solo quello, perché altrimenti noi francamente giungiamo all'esame della situazione a cose fatte e non abbiamo modo neanche di esprimere nessun tipo di parere e nessun tipo di valutazione a priori. Nel caso specifico nulla da dire, perché il lavoro è eccellente però per il futuro gradiremmo se fosse possibile un discorso di questo tipo nei nostri confronti, che altrimenti non abbiamo nessun tipo di rappresentanza nelle Commissioni.

Anticipo già anche la dichiarazione di voto che sarà **favorevole**.

INTERVENTI FUORI MICROFONO

SINDACO

Consigliere Fontana, prego.

CONSIGLIERE FONTANA

Chiaramente per annunciare il nostro voto a favore, è una battuta ma chiedo che l'Assessore tenga in considerazione anche magari nella costituzione di nuove Commissioni la proporzionalità, tanto cara all'Assessore Morales, anche per il Gruppo Misto, visto che comunque penso che il gruppo di maggioranza ha perso qualche pezzo è giusto che perda qualche pezzo anche all'interno delle Commissioni. È una battuta ma ve lo dico, insomma!

SINDACO

Prendiamo atto della realtà consiliare.

CONSIGLIERE FONTANA

Volevo ringraziare intanto tutta la Commissione che ha lavorato. Credo – l'ha detto bene prima il Consigliere Prade – che quando maggioranza e minoranza comunque si siedono intorno ad un tavolo per ragionare e arrivano a un risultato... ho avuto occasione di partecipare anche a delle Commissioni Urbanistiche invitato come capogruppo e credo che anche lì le cose siano positive, nel senso che si discute e comunque si arriva a delle cose concrete. Quindi io auspico che questa chiusura da parte dell'Amministrazione nelle nostre proposte di costituire le Commissioni possa essere magari rivista e ci possa essere la possibilità, magari su temi molto importanti, come abbiamo già parlato più volte, che le Commissioni vengano, anche dal gruppo di maggioranza, accettate.

Mi sta a cuore il discorso dell'elettrodotto. Credo che qui sia difficile trovare la competenza, nel senso che sarebbe utile che la Commissione potesse individuare anche un tracciato da inserire all'interno del PATI da sottoporre poi a TERNA e andare a contrattare almeno con TERNA sul famoso elettrodotto Lienz – Scorzè. Su questo a mio avviso i tempi sono estremamente stretti e quindi sarebbe opportuno, visto che mi sembra di avere capito che la sensibilità da parte del Consiglio sia abbastanza unanime sul fatto che è un tema che va preso in esame, credo e chiedo che venga tenuto in considerazione questo, perché dobbiamo essere anche noi in grado di fare delle proposte, come ha fatto il Comune di Ponte nelle Alpi e come sta facendo il Comune di Belluno. Credo che anche noi dovremmo dire qualcosa, visto e considerato che attraverseranno il nostro territorio e anche perché uno strumento importante come il PATI dovrà recepire poi una soluzione di tracciato. Quindi l'invito è quello proprio di fare sì che la Commissione, questa o un'altra, possa lavorare in questo senso.

SINDACO

Grazie, capogruppo Fontana. Capogruppo Broi, prego.

CONSIGLIERE BROI

Un grazie a tutta la Commissione, il nostro voto è favorevole.

SINDACO

Grazie, allora ringraziando nuovamente anche da parte mia, dell'intera Giunta e dell'Amministrazione, quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questo Regolamento passiamo alla votazione del punto all'ordine del giorno con gli emendamenti proposti.

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE in base all'art. 8, comma 6, della Legge 36/2001, i Comuni "possono dotarsi di un Piano di Localizzazione degli impianti di telefonia mobile e di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

RITENUTO necessario disciplinare sul territorio comunale di Limana l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, adottando al contempo tutti gli strumenti idonei alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché il corretto funzionamento del servizio pubblico;

DATO ATTO CHE l'installazione di tali infrastrutture viene autorizzata, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, dagli Enti locali "..... previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14 legge 22 febbraio 2001 n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione" ;

CONSIDERATO che il Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile persegue i seguenti principi:

- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
- minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero altri elementi emergenti del territorio;
- collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale, aggiornare e gestire il catasto degli impianti;
- introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale;
- consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere, richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti;

VISTA la Legge n. 36/01, "Legge quadro sulla protezione umana dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTA la Circolare regionale 12 luglio 2001, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'art.42, comma II, lett.a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. (TUEL) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad approvare i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del medesimo TUEL;

VISTO l'art.117, comma VI, della Costituzione della Repubblica Italiana che conferisce agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

VISTO l'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i. il quale stabilisce che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano

regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

CON VOTI espressi per alzata di mano: favorevoli n. 15, contrari n. =, astenuti n. =

DELIBERA

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate, il “Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici” nel testo così come emendato ed allegato sub “1” alla presente delibera;
2. **di trasmettere** il regolamento ai concessionari affinché diano adempimento a quanto previsto dall'art. 21 dello stesso.

Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'urgenza determinata dalla necessità di dar corso agli adempimenti conseguenti

COMUNE DI LIMANA
PROVINCIA DI BELLUNO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

“LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U. n. 55 del 7 marzo 2001)

Art. 8 Competenze delle regioni, delle province e dei comuni.

Comma 6: “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità prioritarie

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione ed ai sensi dell'art. 8, comma 6 legge 22/02/2001, n. 36 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici") ed ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Limana (BL), nel rispetto del principio di precauzione, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla salute. Il presente regolamento è altresì emanato in attuazione della seguente fonte normativa:

- DPCM 8/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz".

2. Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, garantendo l'esigenza di copertura del servizio sul territorio, nella precipua attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento ai ricettori sensibili nel rispetto di quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e del DPCM 8 luglio 2003.

3. Il comune informa la propria azione amministrativa nella materia oggetto delle disposizioni del presente regolamento ai seguenti obiettivi generali:

- a) applicazione del principio di precauzione e di prevenzione, statuito anche dalla Comunità europea;
- b) minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile, con particolare riferimento alle aree sensibili;
- c) minimizzazione dell'impatto, anche visivo, relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale;
- d) razionale distribuzione degli impianti di telefonia mobile, anche attraverso iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione presentate dai diversi gestori;
- e) trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza e ai titolari di interessi pubblici e privati, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

4. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, il Comune esercita le funzioni di cui alla circolare della Regione Veneto n. 12 del 12 luglio 2001 ed attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:

- a) la caratterizzazione del territorio in cartografie tematiche nelle quali sono individuate aree omogenee in cui l'installazione e/o la riconfigurazione degli impianti di telefonia mobile viene diversamente disciplinata;
- b) l'utilizzo di criteri idonei per la valutazione preventiva dell'impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale;
- c) l'offerta in disponibilità di siti comunali e/o di altre pubbliche amministrazioni per la realizzazione delle installazioni, privilegiando comunque (se necessario anche al di fuori di aree pubbliche) soluzioni di utilizzo della medesima struttura già esistente, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

Art. 2 - Fondamentali riferimenti normativi

La normativa vigente, che disciplina la materia oggetto del presente regolamento, è la seguente:
Decreto ministeriale n. 381 del 10.09.1998 - "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".

Decreto 18.05.1999 - "Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica".

Legge n. 36 del 22.02.2001 - "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

DPCM 8/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz".

Decreto 22.07.2003 - "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica".

Decreto legislativo n. 259 del 01.08.2003 - "Codice delle comunicazioni elettroniche".

Decreto 27.11.2003 - "Proroga dei termini per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica".

Decreto 24 giugno 2004 - "Sostituzione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 luglio 2003, concernente le modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica".

Legge Regione Veneto 23.04.2004, n. 11. In particolare l'art. 13 ("Contenuti del piano di assetto del territorio"), comma 1, così recita: "Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare: omissis - lett. q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* e successive modificazioni". L'art. 17 ("Contenuti del Piano degli interventi - PI-), comma 2, così recita: "Il PI in coerenza e in attuazione del Piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a: omissis - lett. h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o da riqualificare". Si rileva che al momento di approvazione del presente regolamento è *in itinere* il procedimento diretto all'adozione ed alla successiva approvazione del Piano di assetto territoriale intercomunale (P.A.T.I.) in via di redazione dal Comune di Limana unitamente al Comune di Trichiana. I richiami operati al P.R.G.. nel presente regolamento dovranno pertanto intendersi anche in relazione alla futura nuova strumentazione urbanistica, quando sarà approvata, e quindi al P.A.T.I. ed ai successivi Piani degli Interventi (P.I.).

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile.

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza da 100 kHz a 300 GHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono solo quelli collocati su strutture mobili, per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

b) Sito puntuale di localizzazione di un impianto.

Si tratta della specifica ubicazione di un apparato di cui alla lett. a) del presente articolo, identificato mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche espresse nel sistema di riferimento in uso presso gli uffici competenti dell'Amministrazione del Comune.

c) Area di ricerca.

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 metri all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

d) Riconfigurazione di un impianto esistente.

Si intende l'effettuazione di interventi modificativi o migliorativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso (in questo caso si tratterà di "riqualificazione") e/o il passaggio da GSM a UMTS o ad altra tecnologia, nonché qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

e) Risanamento e bonifica di un impianto esistente.

Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

e.1 la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003;

e.2 l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative a ciascun impianto;

e.3 la delocalizzazione degli impianti ubicati su ricettori sensibili o nelle relative aree di pertinenza di cui all'art. 10;

e.4 la minimizzazione o l'ulteriore riduzione – al di sotto dei valori di soglia prescritti e/o consentiti – dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

f) Catasto degli impianti esistenti.

Si intende per Catasto degli impianti esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale corredato in modo schematico dei dati e delle informazioni di cui al successivo art. 16 e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche dell'impianto stesso, ai fini di un'esauritiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

Per la trasmissione delle informazioni e per gli adempimenti di propria competenza, tutti i concessionari sono tenuti ad avvalersi del supporto cartografico informatizzato e della Scheda informativa messi a disposizione dal Comune.

g) Coordinamento delle installazioni fisse per la telefonia mobile.

Si intende per Coordinamento:

l'insieme delle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, dirette a coinvolgere i gestori dei servizi di telefonia per la localizzazione degli impianti e/o per la risoluzione di problematiche connesse, anche alla luce di quanto stabilito nel successivo art. 12.

h) Ricettori sensibili.

Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle indicazioni della circolare regionale n. 12 del 12 luglio 2001 sono da considerarsi ricettori sensibili:

h.1) gli edifici e le attrezzature sanitarie, ivi comprese le case di riposo, e le relative aree di pertinenza;

h.2) gli edifici e le attrezzature assistenziali e relative aree di pertinenza;

h.3) gli edifici e le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia;

h.4) le zone di parco ed aree per il gioco e lo sport classificate "F" nel P.R.G. e le zone ZPS.

i) Aree di pertinenza di ricettori sensibili.

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi, di cui alle lett. comprese tra h.1) e h.3), si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo.

Mancando l'area di pertinenza, si fa riferimento all'intero lotto catastale, per le fattispecie di cui alle lett. h.4) l'area di pertinenza coincide con quella prevista dal P.R.G. e nella specifica cartografia Regionale.

l) Zone in prossimità di ricettori sensibili.

Per tali zone si intendono le fasce territoriali esterne per una profondità di ml 300 ai ricettori sensibili di cui alla precedente lettera h) punti h.1), h.2), h.3) e h.4) per i ricettori sensibili di futura realizzazione si farà riferimento ad un'area estesa per ml. 300, misurati dal lotto catastale.

In tali zone è possibile l'installazione di nuovi impianti solo se viene puntualmente dimostrato che le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte, e unicamente attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio microcelle, picocelle, microstazioni, ecc.) che garantiscano bassi impatti radioelettrici e il minimo impatto visivo - paesaggistico - ambientale.

m) Edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale.

Per edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale si intendono gli edifici ed immobili oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 nonché gli edifici gravati dai vincoli "restauro fisiologico", "risanamento conservativo" e "restauro propositivo" di cui alle Norme tecniche di attuazione allegate al P.R.G.

n) Concessionario/i

Per concessionario/i, ovvero per gestore/i si intende il soggetto titolare di una concessione, da parte dell'Autorità competente, relativa all'installazione ed alla messa in esercizio di impianti di telefonia mobile – funzionanti nel campo delle frequenze comprese da 0,1 Mhz a 300 Ghz.

CAPO II

CRITERI PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI RISPETTO AL DIRITTO DI SALUTE E DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE.

Art. 4 – Divisione del territorio.

1. Coerentemente con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti il territorio del Comune di Limana, ai fini della pianificazione relativa alla installazione degli impianti di telefonia mobile, sia fissi che mobili, viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee, così come individuate e delimitate negli elaborati cartografici del vigente P.R.G. (Tavola 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34).

a. centro storico (Z.T.O. "A")

b. ambiti urbanizzati e urbanizzabili (Z.T.O. B- C1- C2- D1- D2- D3- D4- E4);

c. ambiti rurali (Z.T.O."E", con esclusione della sottozona E4, rientrante nella precedente lettera b.);

d. ambiti di tutela delle risorse ambientali e risorse paesistiche (D. Lgs.vo 42/2004).

Art. 5 - Individuazione attuale dei siti per l'inserimento degli impianti.

1. Il Comune di Limana intende prioritariamente indirizzare il collocamento degli impianti di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile nei seguenti quattro siti:

a) quello in località Sampoi, Catasto terreni Foglio n°6 mappale n°848;

b) quello in località Caldui, Catasto terreni Foglio n°12 mappale n°830;

c) quello in località Col Balcon, Catasto terreni Foglio n°31 mappali n°128 e 145;

d) quello in località Monte Sambuga, Catasto terreni Foglio n°36 mappali n°6, 7 e 12.

2. E' quindi possibile collocare gli impianti di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile in siti diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 solo se risulti provato il mancato recepimento, in modo soddisfacente, del servizio in alcune parti del territorio comunale o se i siti di cui al comma 1 risultino eccessivamente saturi e tali da superare i limiti di tollerabilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Inserimento degli impianti negli ambiti individuati quali centro storico: divieto e deroghe.

1. Gli ambiti territoriali delimitati quali centro storico sono identificati nelle Tavole del P.R.G. e costituiscono oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle loro caratteristiche

storiche, architettoniche ed urbanistiche. All'interno degli ambiti individuati quale centro storico e complessi storico testimoniali non potranno dunque essere installate stazioni radio base, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 2.

2. Negli ambiti individuati quale centro storico e complessi storico testimoniali sono ammessi solo le installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio microcelle, picocelle, microstazioni, etc.) garantiscono bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, comunque nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del PRG e nel Regolamento Edilizio.

3. Negli ambiti individuati quale centro storico non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici su coperture e terrazzi. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee.

Art. 7 – Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: ambiti urbanizzati ed urbanizzabili.

1. Gli ambiti territoriali – urbanizzati e urbanizzabili – sono identificati nelle Tavole del P.R.G. (Z.T.O. B-C-D-E4).

2. Salva, ove possibile, la prioritaria individuazione dei siti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, negli ambiti urbanizzati e urbanizzabili le installazioni di telefonia mobile dovranno essere proposte, possibilmente in co-siting, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale:

a) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse, cioè nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando l'arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione.

b) in aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;

c) su tralicci per il sostegno di impianti di telefonia già autorizzati e rilasciati di proprietà di altri Gestori;

d) in zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;

3. Il gestore deve seguire ed adeguarsi ai suddetti criteri localizzativi preferenziali, motivando la propria scelta di localizzazione.

4. Ove si renda necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo per impianti di telefonia mobile, la struttura di sostegno dovrà:

a) essere dimensionata in modo tale da ospitare impianti di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile eventualmente di altri gestori;

b) dovrà essere realizzato preferibilmente con pali a tipologia circolare o poligonale, pertanto sono vietati quelli dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci esistenti destinati ad altre funzioni;

c) nel caso di installazione su palo è di norma vietato corredare la struttura di scaletta fissa di accesso ai corpi emittenti, a meno di documentate esigenze, legate alle caratteristiche del contesto di installazione, che dimostrino difficoltà all'utilizzo di soluzioni differenti;

d) assolvere anche funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telefonia mobile.

5. Per ogni impianto o installazione, sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters dovrà essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano, studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile, i vani tecnici dovranno essere posti comunque in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici, laddove non sia possibile, anche attraverso il mascheramento tramite l'impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento.

Art. 8 – Inserimento degli impianti negli ambiti rurali (territorio rurale).

1. Gli ambiti territoriali delimitati quali “rurali” sono identificati nelle Tavole del P.R.G. (Z.T.O. “E1-E2-E3”).
2. L'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile negli ambiti rurali deve privilegiare, possibilmente in co-siting, la localizzazione in zone di viabilità. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando l'arredo urbano già esistente (ad esempio rotatorie) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione. Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo, esso dovrà:
 - a) essere dimensionato in modo tale da ospitare impianti di teleradio comunicazione per la telefonia mobile eventualmente di altri gestori;
 - b) dovrà essere realizzato preferibilmente con pali a tipologia circolare o poligonale, pertanto sono vietati nuovi impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci esistenti destinati ad altre funzioni;
 - c) nel caso di installazione su palo è di norma vietato corredare la struttura di scaletta fissa di accesso ai corpi emittenti, a meno di documentate esigenze, conseguenti alle caratteristiche del contesto di installazione, che dimostrino difficoltà all'utilizzo di soluzioni differenti;
 - d) assolvere anche funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telefonia mobile.
3. E' altresì privilegiato l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio rurale in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti.
4. Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi su porzioni di campagna interessate da elementi tipici e di valore scenografico.
5. Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visibilmente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi di verde già presente sul territorio.

Art. 9 Caratteri tipologico estetico-percettivi ambientali degli impianti fissi.

1. Qualunque sia la localizzazione individuata dal gestore secondo i criteri preferenziali localizzativi di cui ai precedenti art. 5, 6, 7, 8, gli impianti inseriti nei programmi annuali delle installazioni fisse per la telefonia vengono sottoposti, nell'ambito dell'istruttoria volta all'approvazione del Piano annuale, alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, ferma restando la necessità di richiedere ai concessionari l'utilizzo della migliore tecnologia possibile in grado di garantire il necessario servizio di telefonia.
2. I criteri funzionali alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale dovranno considerare almeno:
 - a) ingombro della sezione della struttura;
 - b) concentrazione di impianti per sito;
 - c) innalzamento dell'antenna rispetto ai manufatti preesistenti;
 - d) alterazione del profilo dello skyline;
 - e) vicinanza ai monumenti;
 - f) visibilità all'uscita da monumenti;
 - g) visibilità da luoghi pubblici;
 - h) visibilità da percorsi turistici;
 - i) visibilità dai principali elementi della viabilità;
 - l) mimetismo/mitigabilità;
 - m) vicinanza a recettori sensibili;
 - n) densità abitativa nell'intorno del sito.
3. Nella valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale si dovrà considerare che, per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti, che agli *shelters*, che agli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico - deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento. A tale fine i gestori dovranno valutare, caso per caso, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore e collocazione

specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione. Dovrà all'uopo essere utilizzata la migliore tecnologia disponibile. Nel caso di installazione su edifici, i gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica degli stessi, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura quali vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc..

4. Al fine di minimizzazione della visibilità degli impianti o delle installazioni nel contesto urbano e in particolare nei confronti degli elementi di riconosciuto valore monumentale, i gestori dovranno prevedere, per ciascuna nuova installazione, sia essa provvisoria o definitiva, la realizzazione di opportune misure di mascheramento e mitigazione coerenti con il contesto paesaggistico di riferimento, preferibilmente con interventi aventi elementi vegetali "a legno verde/vivo", attenendosi anche alle prescrizioni dettate in tale senso nelle autorizzazioni. Non sono consentiti, salvo eccezioni che dovranno essere considerate caso per caso e motivate dall'Amministrazione in fase di approvazione del Piano annuale, interventi di mitigazione tramite installazione di "finti alberi" o l'applicazione di pannelli di mascheramento su pali o tralicci.

Art. 10 Installazione su ricettori sensibili e nelle aree in prossimità ad essi: prescrizioni e divieti

1. E' vietata la previsione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile su ricettori sensibili, nelle aree di pertinenza, nonché nelle zone in prossimità di ricettori sensibili di cui al combinato disposto delle prescrizioni contenute nelle lett. h), i) e l) del precedente art. 3, comma 1.

2. L'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile nelle zone in prossimità di ricettori sensibili, nozione di cui al precedente art. 3 lett. l), è possibile solo eccezionalmente, quando vi è dichiarazione e prova documentata, da parte del gestore, che le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte, e che le tecnologie che si utilizzano sono innovative e garantiscono bassi impatti radioelettrici e di minimo impatto visivo – paesaggistico – ambientale.

3. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'Amministrazione ha facoltà di promuovere campagne di misura effettuate da ARPAV o da altro soggetto terzo scelto dall'Amministrazione, per verificare che i valori di campo siano uguali o inferiori a quelli dichiarati nelle schede tecniche di progetto allegate alle domande di autorizzazione.

CAPO III

REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 11 – Autorizzazioni per gli impianti fissi di telefonia mobile.

1. Tutti i nuovi impianti fissi per la telefonia mobile devono essere autorizzati in forma espressa, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 259 del 01 agosto 2003 se di potenza superiore a 20 Watt. Sono soggette a D.I.A. se di potenza inferiore a 20 Watt comunque nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla L.S. 36/2001 e comunque nel perseguimento, quanto ai valori di emissioni di campo elettromagnetico prodotte dagli impianti stessi, delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione di ogni impianto fisso viene rilasciata dalla struttura competente.

3. La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 87 del D. Lgs. 259/2003.

Art. 12 – Procedura di coordinamento delle installazioni fisse di telefonia mobile.

1. Il Comune assume le necessarie iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori prevedendo situazioni di co-siting da attuare immediatamente o in tempi successivi, fatto salvo il diritto della ditta realizzatrice dell'installazione a percepire un equo compenso.

2. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati o comunque qualificati e differenziati, entro il termine di 30 giorni dall'apertura del procedimento di cui al comma precedente, possono presentare osservazioni dandosi atto che

detto termine decorre dalla data in cui il Comune abbia effettivamente e materialmente reso possibile l'accesso alla documentazione di che trattasi a tutti coloro che ne abbiano interesse.

5. Contemporaneamente, e comunque dopo l'accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta collegialmente ovvero separatamente dai gestori, lo Sportello Unico delle Attività Produttive inoltra la documentazione relativa alle localizzazioni puntuali all'ARPAV e all'ASL per la definizione dei pareri tecnici e sanitario di rispettiva competenza, acquisisce i pareri di competenza dei Servizi Edilizia ed Urbanistica e provvede ad ottenere, ove del caso, i necessari provvedimenti autorizzativi di natura edilizia.

6. Il Settore Edilizia ed Urbanistica si esprime sulla compatibilità urbanistica delle localizzazioni proposte, in particolare rilevando le zone nelle quali le installazioni siano vietate ai sensi del precedente art. 10 e si esprime sulla localizzazione proposta alla luce dei criteri localizzativi preferenziali di cui ai precedenti art. 5, 6, 7 e 8.

Art. 13 – Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Coordinamento.

1. Al di fuori delle realizzazioni relative a nuovi impianti puntualmente proposti in sede di Coordinamento, di cui all'art.12, l'autorizzazione di ulteriori impianti fissi può intervenire esclusivamente per le nuove installazioni relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca, così come definite dall'art.3 lett. c), per le quali il Comune abbia già espresso il proprio parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale.

2. Le domande relative alla realizzazione dei nuovi impianti fissi di cui al comma 1, corredate della documentazione tecnica prevista dall'art. 16, vengono presentate allo Sportello Unico delle attività produttive che, accertata la completezza formale della documentazione, ne cura il deposito, dandone contestualmente avviso alla cittadinanza, ed acquisisce i pareri degli Organi e Uffici, nonché gli eventuali provvedimenti autorizzativi edilizi.

3. Il dispositivo dell'autorizzazione, in particolare, deve fare menzione delle controdeduzioni alle osservazioni eventualmente presentate e citate, l'eventuale connessione a Piani di risanamento o bonifica, o ad aree di ricerca già proposte in sede di Coordinamento.

4. Al fine di consentire il deposito contestuale di più iniziative e di unificare il procedimento relativo all'acquisizione delle osservazioni e alla formulazione delle controdeduzioni, lo Sportello Unico può procrastinare le fasi di deposito ed avviso alla cittadinanza di ciascuna istanza presentata singolarmente, per un periodo non eccedente i due mesi.

Art. 14 – Messa in esercizio degli impianti fissi di telefonia mobile.

1. I gestori della telefonia mobile sono tenuti a comunicare all'Amministrazione, entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine dei lavori, l'intervenuta realizzazione degli stessi e la data della messa in esercizio dell'impianto.

2. Qualora l'intervento di installazione abbia comportato modifiche rispetto agli elaborati presentati al momento della domanda di autorizzazione, l'impianto si intenderà non autorizzato.

3. Al momento della messa in esercizio il gestore dell'impianto dovrà dotare sia gli apparati tecnici (*shelters*) che il basamento di supporto del centro radioelettrico (ad esempio il palo, il traliccio, le paline, etc.) di una targhetta leggibile in cui sia indicato il nominativo del gestore, la data di messa in esercizio e il numero di Autorizzazione concessa dall'Amministrazione.

Art. 15 – Procedure per impianti mobili di telefonia mobile.

1. Gli impianti mobili di telefonia mobile possono essere richiesti esclusivamente nei seguenti casi:
a. a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima,

b. per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, ovvero in attesa del rilascio dell'autorizzazione per l'impianto fisso, una sola volta per il tempo massimo di quattro mesi;

2. Nei casi di cui al comma precedente il concessionario dà comunicazione del proprio proposito al Servizio Edilizia ed Urbanistica, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al giorno in cui sono previste le operazioni di allestimento, allegando alla comunicazione:

- a. la documentazione tecnica di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - b. copia dell'atto in base al quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile, dell'area o della struttura in cui sono previste le installazioni mobili.
 - c. i pareri favorevoli di ARPAV e ASL che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura e spese, previa conforme domanda direttamente inoltrata agli Organi predetti.
3. Nei successivi 20 giorni il Comune può chiedere al gestore di individuare una localizzazione alternativa comunicando la non idoneità del sito.
 4. Entro i termini di cui al comma 1, l'impianto mobile dovrà essere rimosso. La mancata rimozione si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 24.

CAPO IV **DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI NUOVI IMPIANTI**

Art. 16 – Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi.

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di telefonia mobile in un determinato sito deve essere accompagnata dalla documentazione, asseverata da un tecnico abilitato, stabilita dalla circolare Regionale n. 12 del 12 luglio 2001 “installazione degli impianti di telefonia mobile. Direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti” (deliberazione della G.R.V. 1636 del 22.06.2001).

Art. 17 – Spese istruttorie.

Saranno applicati i diritti di segreteria come previsto dalla normativa vigente e da conseguenti determinazioni dell'Ufficio Edilizia ed Urbanistica.

CAPO V **NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI.**

Art. 18 – Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti.

1. Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento riguardano:

- la riconfigurazione
- il rifasamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
- la dismissione o la cessazione.

2. Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa autorizzazione sia intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzatorio precedentemente in vigore, sono inoltre oggetto di comunicazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 21, al fine di consentire al Comune la formazione e l'aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile di cui all'art. 7 della L.S. 36/2001 e all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 19 – Riconfigurazione di impianti esistenti.

1. Le riconfigurazioni di impianti esistenti, definite dall'art. 3, lett. d), sono equiparate a nuove installazioni.

Art. 20 – Sopravvenuto interesse pubblico.

Resta salva la facoltà del Comune, per motivi di interesse pubblico, di individuare installazioni da risanare mediante riconfigurazione o delocalizzazione.

A mero titolo esemplificativo quanto indicato sopra si applica:

1. in caso di installazioni che intralcino lo sviluppo urbanistico del territorio,
2. in caso di installazioni ubicate nelle fasce di adiacenza a ricettori sensibili, di cui all'art. 3, lett. l)
3. in caso di installazioni che creino intrusione visiva e/o un negativo impatto sul paesaggio urbano o rurale.

Art. 21 – Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i concessionari forniscono la mappa completa, sia su supporto cartaceo, che su supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, degli impianti fissi esistenti di propria pertinenza, con indicazione e localizzazione:

a) degli impianti autorizzati ed effettivamente in esercizio;

b) degli impianti autorizzati, ma non ancora installati o non ancora in esercizio.

2. Per tutte le installazioni devono essere specificate, per ciascun impianto, le caratteristiche radioelettriche effettivamente attivate (quali potenza, frequenze, etc.) ovvero autorizzate. Ove la documentazione per il primo impianto del Catasto sia stata fornita prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'integrazione degli atti richiesti dovrà intervenire, comunque, non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per gli impianti di cui al precedente comma 1, lett. a), entro sei mesi dalla data di consegna delle informazioni di cui al comma 2, viene valutata dall'ARPAV e dall'ASL la compatibilità elettromagnetica con i valori e le condizioni prescritti dalla normativa vigente; in caso di non conformità alla stessa e di mancato inserimento nei programmi di risanamento da parte del concessionario, gli interventi sono inclusi nell'elenco degli impianti da risanare ai sensi dell'art. 9 della L.S. 36/2001.

4. Per gli impianti di cui al comma 1 lett. b), il concessionario indica quelli che ritiene di dovere assoggettare a risanamento.

5. L'aggiornamento del Catasto interviene attraverso le comunicazioni concernenti l'intervenuta esecuzione delle opere e la messa in esercizio degli impianti di nuova autorizzazione, nonché l'intervenuta effettuazione di interventi di riconfigurazione, risanamento, bonifica e dismissione di impianti già esistenti.

6. E' fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di chiedere, ogni qual volta lo ritenga necessario, informazioni utili all'aggiornamento del Catasto degli impianti per la telefonia mobile.

CAPO VI **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE**

Art. 22 – Educazione Ambientale.

1. Il Comune, anche coordinandosi con gli altri organi tecnici (in particolare con ARPAV ed ASL), organizzerà campagne volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

CAPO VII **VIGILANZA, SANZIONI E MONITORAGGIO**

Art. 23 – Vigilanza.

1. Il Comune, avvalendosi di ARPAV, di ASL, ciascuno per le proprie competenze, provvede alla verifica della conformità dell'impianto rispetto al progetto e alle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione relativa all'impianto medesimo. Provvede altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni depositate dai gestori, anche tramite misurazioni aggiornate del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti.

2. I dati risultanti dall'attività di controllo dovranno essere utilizzati per l'istituzione di un catasto delle emissioni elettromagnetiche, informatizzato e progressivamente aggiornato, accessibile ai cittadini mediante pubblicazione sull'albo Pretorio del Comune medesimo per una durata di 30

giorni. Tali dati dovranno essere utilizzati dall'ASL per studi epidemiologici, per le iniziative di educazione ambientale di cui al precedente art. 22, per attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia mobile.

Art. 24 – Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici superiori i limiti previsti dalla Legge è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della L.S. n. 36/2001 e dall'art. 8 della L.R. n. 29/2003. Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che, nei termini previsti dalle suindicate leggi, presentino alle competenti autorità i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito, previa intimazione ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'Autorità Comunale, con la sanzione amministrativa da cui al comma 1. In caso di reiterata violazione l'Amministrazione Comunale provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento, qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.

3. Chiunque installa impianti per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della L.S. n. 36/2001 e dall'art. 8 della L.R. n. 29/2003, oltre all'obbligo di rimozione dell'impianto. Qualora l'impianto risulti anche attivato l'Autorità competente provvede ad interdirla l'uso.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi dell'art. 15 per gli impianti mobili di telefonia mobile, fatte salve le sanzioni di carattere edilizio urbanistico previste dalla normativa vigente in materia.

5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

Art. 25 - Monitoraggio.

1. Il Servizio Edilizia ed Urbanistica, ove necessario, darà corso a campagne di monitoraggio dei valori dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti al servizio della telefonia mobile richiedendo l'intervento dell'ARPAV di Belluno.

2. Le attività di monitoraggio, effettuate con caratteristiche di continuità e senza preavviso nei confronti dei gestori, saranno svolte da enti o da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati dall'Amministrazione.

3. I dati provenienti dalle attività di monitoraggio saranno integrati con i dati risultanti dalle attività di controllo e utilizzati per l'integrazione del catasto degli impianti fissi di telefonia mobile di cui all'art. 21.

4. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, l'Amministrazione potrà anche chiedere ai gestori:

- misurazioni simulate e/o confronti con situazioni preesistenti;
- dotazione per ogni installazione di strumenti tecnici che siano in grado di disattivare l'impianto quando i valori stabiliti nelle autorizzazioni vengano superati.

ALL. B)


L'assessore all'urbanistica propone il seguente emendamento:

si propone di sostituire, nell'art. 11, nell'ultima riga del comma 1, l'espressione "...di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento" con l'espressione "... di cui all'art. 1, comma 2 del presente regolamento".

Limana, 12 luglio 2012

L'assessore all'urbanistica del Comune di Limana

- Giorgio Morales -



A.l.c.)

L'assessore all'urbanistica propone il seguente emendamento:
nel comma 5 dell'art. 24 si propone di sostituire l'espressione "... ai sensi della
presente legge..." con l'espressione "... ai sensi del presente regolamento...".

Limana, 12 luglio 2012

L'assessore all'urbanistica del Comune di Limana

- Giorgio Morales -



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

Approvazione del "Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici" ai sensi dell'art. 8 comma 6, della 22 febbraio 2001, n. 36.

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE

Data 21/06/2012

Il Responsabile del Servizio
Curtol Barbara

in ordine alla regolarità contabile NON DOVUTO

Data

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Favero Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

Florida Fabrizio

PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che:

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi;
- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari;

Limana,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

Limana,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Prot.	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

SI COMUNICA CHE

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Florida Fabrizio)
